



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele ORICCHIO Presidente

dott. Marzia DE FALCO Giudice rel.

dott. Michele MINICHINI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n°74665 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Di Domenico Lorenzo, n. a Napoli il 17/6/1967, ed ivi residente, alla via Camillo De Nardis n. 26, C.F. DDMLNZ67H17F839H, contumace

Uditi, all'udienza del 11/9/2025, il Magistrato relatore, il P.M. dott. Davide Vitale e l'avvocato costituito per la SMA s.p.a.;

Con l'assistenza del Segretario dott. Alessandra Polese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 28/3/2025 la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Di Domenico Lorenzo, Amministratore Unico dal 30 novembre 2016 e, successivamente Consigliere Delegato,

sino al 26 febbraio 2018, della SMA Campania spa, onde sentirlo condannare al pagamento, in favore del detto Ente, della complessiva somma di euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da esso cagionato in conseguenza dell'indebita appropriazione di fondi, appartenenti alla SMA.

Esponeva il Requirente che, con denuncia del 9/8/2019, trasmessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Procura contabile era stata resa edotta di una notizia specifica e concreta di danno erariale, cagionato alla SMA Campania spa, società *in house* della Regione Campania, dal Di Domenico che, abusando della propria qualità e con l'artificio motivazionale della creazione di un fondo per le emergenze si era appropriato, mediante autoliquidazione sul proprio conto corrente, dell'importo di euro 80.000,00.

All'esito delle indagini espletate dalla GdF era emerso che il predetto, in possesso di tutte le credenziali necessarie per operare sul conto corrente della Società, acceso presso il Banco di Napoli, Filiale di Caserta, in occasione dell'emissione delle parcelle mensili nei confronti della SMA per il proprio compenso di amministratore, ovvero di membro del Consiglio di Amministrazione, aveva arbitrariamente aggiunto ad alcune di esse la dicitura "Costituzione Fondo Cassa Emergenze" per importi pari a 5.000,00 o 10.000,00 euro e sino al raggiungimento della complessiva somma di euro 80.000,00. Tali importi erano stati quindi dirottati sul proprio conto corrente ed utilizzati dal Di Domenico per esigenze personali.

Per tali fatti il Di Domenico era stato tratto a giudizio, per il reato di cui all'art. 314 c.p., innanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere.

Evidenziava il Requirente la sussistenza del rapporto di servizio, avendo il Di Domenico rivestito la carica di Amministratore Unico e, successivamente, di Consigliere Delegato della SMA, quale società *in house* della Regione Campania, e che in tale veste egli era nella disponibilità di fondi pubblici regionali.

Rappresentava inoltre la Procura che, al danno derivato dall'indebita appropriazione di fondi pubblici pari ad euro 80.000,00, occorreva aggiungere il nocumento dell'indebita erogazione stipendiale, in conseguenza del solo parziale adempimento degli obblighi prestazionali; tale ulteriore voce di danno era da determinare, a giudizio dell'attore, e tenuto conto del compenso lordo di amministratore percepito, pari a circa 5.188,77, in via equitativa ed in euro 20.000,00.

La condotta posta in essere dal Di Domenico in violazione dei fondamentali doveri di legalità, fedeltà e lealtà, connessi all'ufficio ricoperto, era imputabile allo stesso, a giudizio del Requirente, a titolo di dolo intenzionale, apparendo evidente come il predetto avesse agito con la precisa consapevolezza di violare i propri obblighi e di realizzare, mediante falsificazioni e inganni, un evento illecito e dannoso per la PA (distrazione di somme già entrate nella disponibilità della Regione).

Sulla scorta di tali acquisizioni probatorie, la Procura contabile provvedeva a contestare i fatti all'interessato e, quindi, emetteva atto di citazione in giudizio del predetto: instauratosi il contraddittorio questi non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

Con atto depositato in data 10/9/2025 la SMA Campania s.p.a. chiedeva di essere ammessa a intervenire nel giudizio instaurato dalla Procura contabile, in adesione alla posizione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 85 c.g.c., concludendo per la condanna del convenuto al pagamento, in proprio favore, della somma di 100.000,00 euro, oltre accessori.

All'odierna udienza, previa declaratoria di contumacia del convenuto, la controversia veniva discussa e, all'esito, il Collegio si riservava la decisione della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum*, spiegato nel presente giudizio dalla SMA s.p.a., in quanto non notificato al convenuto, ma

alla sola Procura contabile con insanabile violazione del disposto di cui all'art.85 del codice di rito . Del resto, come osservato dal P.M. d'udienza , l'intervento de quo era consistito nella mera adesione alle tesi attoree.

2.Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda in questa sede proposta sia fondata e meriti integrale accoglimento, risultandone provati i presupposti in fatto ed in diritto: del resto la stessa condotta processuale del convenuto conferma che il predetto non aveva valide ragioni da opporre alla pretesa attorea .-

3. In punto di fatto, si evince dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, anche all'esito delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale (da pag. 4 della relazione GdF, doc. 4), che l'odierno convenuto, nella qualità di Amministratore Unico dal 30 novembre 2016 e, successivamente, di Consigliere Delegato, sino al 26 febbraio 2018, della SMA Campania spa -società *in house* della Regione Campania, essendo in virtù di tali qualifiche in possesso di tutte le credenziali necessarie per operare sul conto corrente della Società, acceso presso il Banco di Napoli, Filiale di Caserta, in occasione dell'emissione delle parcelle mensili nei confronti della SMA per il proprio compenso di amministratore, ovvero di membro del Consiglio di Amministrazione, aveva arbitrariamente aggiunto ad alcune di esse la dicitura "Costituzione Fondo Cassa Emergenze" per importi pari a 5.000,00 o 10.000,00 euro e sino al raggiungimento della complessiva somma di euro 80.000,00. Tali importi erano stati quindi dirottati sul proprio conto corrente -così realizzandosi una vera e propria "procedura di autoliquidazione" di somme, ed utilizzati dal Di Domenico per esigenze personali.

Per tali fatti il Di Domenico era stato tratto a giudizio, per il reato di cui all'art. 314 c.p., innanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere.

4. In tali termini ricostruita la vicenda in fatto, ritiene il Collegio che siano nella fattispecie ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile, contestata all'odierno convenuto.

5. Sussiste, *in primis*, il presupposto del rapporto di servizio, avendo il Di Domenico rivestito la carica di Amministratore Unico e, successivamente, di Consigliere Delegato della SMA, quale società *in house* della Regione Campania -dunque sostanzialmente pubblica- soggetta alla giurisdizione contabile; in tale veste, egli era nella disponibilità di fondi pubblici regionali.

Appare quindi ravvisabile il nesso di occasionalità necessaria tra la funzione espletata e le condotte illecite stigmatizzate.

Va a tale riguardo richiamata la pacifica giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il possesso qualificato della ragione d'ufficio o servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su di un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi nella disponibilità o nel maneggio di cose o denaro della PA (*ex multis*, Cass. nn. 14825/14 e 9660/15).

6. Tale condotta è connotata dall'elemento dell'antigiuridicità, in quanto il Di Domenico, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2017, ha fraudolentemente trattenuto per sé somme di denaro, sottraendole alle casse della citata società dirottandole sul proprio conto corrente a fini personali, così ponendo in essere una condotta -caratterizzata dalla strumentalizzazione del proprio impiego di matrice pubblica- sussumibile nell'alveo dell'art. 314 c.p. (peculato), oltre che in grave violazione dei propri doveri di servizio ossia di legalità, lealtà e fedeltà nei riguardi dell'amministrazione pubblica.

7. Quanto all'elemento soggettivo, il danno erariale in questa sede perseguito va ascritto esclusivamente in capo al convenuto a titolo di dolo.

Invero, la condotta posta in essere dal Di Domenico in violazione dei fondamentali doveri di legalità, fedeltà e lealtà, connessi all'ufficio ricoperto, è chiaramente imputabile allo stesso a titolo di dolo intenzionale, apparendo evidente come il predetto abbia agito con la precisa volontà di porre in essere l'evento illecito in questione e con la precisa consapevolezza di violare i propri obblighi e di realizzare, mediante falsificazioni e inganni, un evento illecito e dannoso per la PA (distrazione di somme già entrate nella disponibilità della Regione).

Appare pertanto indubbia l'intenzionalità del comportamento lesivo e cioè la consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto alla pubblica amministrazione.

8. Da tale condotta, illegittima e dolosa, è invero scaturito un pregiudizio per la SMA, pari alla somma di euro 80.000,00, illecitamente sottratta alla Società *in house*.

A tale danno va aggiunto l'ulteriore nocumento dovuto all'indebita erogazione stipendiale, in conseguenza del solo parziale adempimento delle prestazioni lavorative-

Tale danno si reputa equo determinare, in conformità con la domanda attorea e tenuto conto del compenso lordo percepito dal Di Domenico (euro 5.188,77) e dell'intervallo temporale in cui si sono svolte le condotte illecite, in euro 20.000,00.

9. In definitiva, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'Ente danneggiato, SMA Campania s.p.a., della somma di euro 100.000,00.

Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla domanda e gli interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese relative al rapporto processuale seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota, allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:

condanna il convenuto al pagamento, in favore della SMA Campania s.p.a., della somma di euro 100.000,00, oltre rivalutazione dalla domanda e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da nota di segreteria a margine del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11/9/2025

IL GIUDICE ESTENSORE

(Marzia de Falco)

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/10/2025

Per il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)